

Allegato 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI R.C. AUTO

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

1. INTERMEDIARIO (PERS. FISICA) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome _____

Sezione	RUI	Numero	iscrizione	al	RUI	Data
iscrizione	_____	Indirizzo	_____	Cell.	_____	E-mail
	Pec	Sito internet	_____			

Nella sua qualità di:

- ☐ Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del broker (dipendente/collaboratore)
- ☐ Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore (persona fisica o giuridica) del broker
- ☐ Responsabile dell'attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) del broker

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (RUI) sul sito Ivass: www.ivass.it, Autorità Competente alla Vigilanza sull'attività di distribuzione assicurativa: Ivass - Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma.

2. ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

SHELTIA SRL avente sede legale in Via Carlo Boncompagni, 60 – 20139 Milano (MI)

ISCRIZIONE AL RUI N° B 000511867

Data iscrizione: 06/02/2015

Tel: +39 02 36744893 / e-mail: info@sheltia.com / pec: SHELTIA-SRL@PEC.IT

Sito internet: www.sheltia.com

SEZIONE II

INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

3. L'attività del broker **SHELTIA SRL** viene svolta su incarico del cliente.

4. Il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'art.22 c.10 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221 con:

INTERMEDIARIO _____

CON N° ISCRIZIONE RUI _____

IN QUALITA' DI INTERMEDIARIO PROPONENTE PRINCIPALMENTE DI POLIZZE DI _____

SEZIONE III

INFORMAZIONI RELATIVE A SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE

Sheltia Srl ed il soggetto che entra in contatto con il cliente (v. sezione I) dichiarano che:

- non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna Impresa di Assicurazione
- nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario.

SEZIONE IV INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

Sheltia Srl dichiara che:

- o fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP fornendo al contraente una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui il sopra citato contratto è risultato più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente
- o propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è pubblicato sul sito internet della Società (www.sheltia.com). Su richiesta del cliente, tale elenco può essere anche trasmesso secondo altre modalità
- o fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE V INFORMAZIONI SULLE REMUNERAZIONI

Il compenso relativo all'attività svolta da Sheltia Srl per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- l'onorario corrisposto dal cliente, a riconoscimento della consulenza fornita, sarà pari ad un massimo del __.% del premio annuo del prodotto r.c. auto (di cui, in linea generale, il 60% viene riconosciuto a chi effettua l'attività di consulenza), fatte salve eventuali scontistiche concordate a favore del cliente. L'importo viene addebitato direttamente sul conto corrente del cliente, previa autorizzazione e comunicazione. Per maggiori dettagli in merito all'importo da riconoscere, è possibile rivolgersi al broker scrivendo al seguente indirizzo: info@sheltia.com.**
- una commissione inclusa nel premio assicurativo pagato dal contraente e corrisposta a titolo di provvigione da _____ che a sua volta riceve dalle Imprese le provvigioni, secondo le seguenti percentuali:**
 - __.% del premio netto**
 - __.% del premio riferibile alle garanzie accessorie**
- eventuali benefici economici ricevuti dall'Impresa in virtù dell'intermediazione effettuata.**

Per maggiori dettagli in merito alle commissioni o ad ulteriori benefici economici riconosciuti ai vari soggetti coinvolti nella catena distributiva, è possibile rivolgersi al broker scrivendo al seguente indirizzo: info@sheltia.com.

SEZIONE VI INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

Con riferimento al pagamento dei premi, Sheltia Srl fornisce le seguenti informazioni:

- I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.
- Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
 - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione o l'intermediario, espressamente in tale qualità, **sempre secondo le direttive imposte dalle singole Imprese di Assicurazione e dalle politiche di gestione interne**
 - denaro contante attraverso il circuito Mooney, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) con il limite euro annui quattromilanovecentonovantanove.

Qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, secondo quanto già riportato nella Sezione I si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice.

Con riferimento al prodotto proposto, l'eventuale contratto viene distribuito:

☐ per conto della seguente Impresa di Assicurazione:

IMPRESA _____ CON NUMERO ISCRIZIONE ALBO _____
CON RIFERIMENTO AL RISCHIO COLLOCATO SI PRECISA CHE LA DISTRIBUZIONE VIENE
EFFETTUATA _____

☐ in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'art.22 c.10 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179
convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221:

INTERMEDIARIO _____ CON N° ISCRIZIONE RUI _____

CON RIFERIMENTO AL RISCHIO COLLOCATO SI PRECISA CHE LA DISTRIBUZIONE VIENE
EFFETTUATA _____

SEZIONE VII INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

Sheltia Srl fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b. ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente/assicurato o l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto a Sheltia Srl al seguente indirizzo:
Ufficio Reclami Sheltia s.r.l. – Via Carlo Boncompagni, 60 – 20139 Milano (MI) / e-mail: reclami@sheltia.com / pec SHELTIA-SRL@PEC.IT. Nel caso lo ritenesse necessario, potrà rivolgersi anche all'Impresa interessata, i cui recapiti sono riportati nel DIP aggiuntivo.
Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'IVASS – Servizio di Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, oppure alla CONSOB – Via Giovanni Battista Martini, 3 – 00198 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- c. inoltre, il contraente ha la possibilità di:
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile oppure,
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
- d. il contraente ha infine la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la CONSAP, Via Yser, 14 00198 – Roma, telefono 06-85796538, e-mail: fondobrokers@consap.it per richiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla lettera a).

SEZIONE VIII INFORMAZIONI SUL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO

Sheltia Srl informa il Contraente che:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Luogo e data _____

Firma del contraente per presa visione e consegna del documento informativo: _____

FACSIMILE